



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI

## Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014 - 2016

e

## Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) 2014 - 2016

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione e dal responsabile per la trasparenza e l'integrità*

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 18 novembre 2014*

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

## *Premessa*

Con delibera n. 145/2014 del 21 ottobre 2014, rubricata “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha sancito l’applicabilità agli ordini professionali delle disposizioni di prevenzione della corruzione negli atti normativi appena citati.

L’Autorità ha così statuito l’obbligo per gli Ordini di: a) predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione, il piano triennale della trasparenza e il codice di comportamento del dipendente pubblico; b) di nominare il responsabile della prevenzione della corruzione; c) di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013; d) di attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013.

Sebbene la succitata delibera sia oggetto di ricorso giurisdizionale proposto avanti al TAR per il Lazio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ha ritenuto opportuno adempiere agli obblighi scaturenti dalla normativa del settore in esame.

Il presente documento contiene il piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2014-2016 e il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 (PTTI) che, come previsto dall’art. 10 comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, ne costituisce una sezione.



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI BRINDISI

## SEZIONE I

Piano triennale per la  
prevenzione della corruzione  
(P.T.P.C.)

2014 - 2016

## **Indice**

1. Introduzione
  - 1.1. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti
  - 1.2. Obiettivi
  - 1.3. Struttura del piano triennale di prevenzione della corruzione
  - 1.4. Destinatari del piano
  - 1.5. Obbligatorietà
2. Quadro normativo
3. Elenco dei reati
4. La metodologia seguita per la predisposizione del piano
5. Le misure di carattere generale
6. Il *whistleblowing*
7. La formazione e la comunicazione
8. Il responsabile della prevenzione della corruzione

Parte Speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi

## 1. INTRODUZIONE

Il piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito solo PTPC) dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, utilizzando come guida il piano nazionale anticorruzione, ed è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 18 novembre 2014.

Lo stesso Consiglio ha dato atto delle notevoli difficoltà applicative delle disposizioni di prevenzione della corruzione di un ente strutturato e organizzato come ordine professionale.

Fermo restando quanto precisato in premessa, nella redazione del piano si è tenuto conto della natura dell'ente "Ordine" e delle attività da esso svolte.

L'insieme delle iniziative e delle misure già in essere per la promozione dell'integrità trovano una sede di sistematizzazione nel PTPC, che diventa uno strumento organizzativo e di controllo interno al fine di prevenire malfunzionamenti dell'Ordine.

I destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) sono il personale in servizio presso l'Ordine e tutti i soggetti esterni indicati nel paragrafo 1.4.

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, decreto legislativo n. 39/2013, legge n. 98/2013), di trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013), facendo così sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni.

L'iter che ha portato alla predisposizione del PTPC dell'Ordine si è sviluppato come viene descritto nel prosieguo. Il Consiglio ha provveduto alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito solo RPC) in esecuzione dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012. Il RPC è stato individuato nella figura del Consigliere Segretario. Il responsabile della trasparenza dell'Ordine è il Consigliere Tesoriere. Il RPC ed il responsabile della trasparenza cooperano, scambiandosi costantemente informazioni per raggiungere il comune obiettivo della prevenzione e del contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza, intesa come strumento di *accountability*, di controllo diffuso e integrità.

Per la redazione del PTPC è stato seguito un percorso articolato in quattro fasi, che ha visto coinvolti i componenti del Consiglio dell'Ordine, coordinati dal RPC.

Le quattro fasi sono costituite da:

1. pianificazione;
2. analisi dei rischi di corruzione;
3. progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. stesura del piano triennale di prevenzione della corruzione.

### 1.1. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il PTPC entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e ha una validità triennale; sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012.

Il Consiglio riserva di procedere alle revisioni, modifiche o integrazioni che risultassero opportune o necessarie, anche alla luce delle indicazioni che il Consiglio Nazionale Forense vorrà offrire.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Ordine (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Ordine per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1 comma 10 della legge n. 190/2012, il RPC provvederà a proporre al Consiglio dell'Ordine la modifica del piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **1.2. Obiettivi**

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari, elencati nel paragrafo 1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità, in linea con le diverse disposizioni di legge e i principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è finalizzato anche a:

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal decreto legislativo n. 39/2013.

## **1.3. Struttura del piano triennale di prevenzione della corruzione**

Premettendo che il piano è stato predisposto con le difficoltà citate nell'introduzione e redatto in un lasso di tempo piuttosto breve, esso è strutturato nel modo seguente:

1) una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
- i compiti del responsabile di prevenzione della corruzione.

2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili, qualora i componenti dell'Ordine e i dipendenti siano soggetti alla normativa speciale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per attuarle.

## **1.4. Destinatari del Piano**

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 sono stati identificati come destinatari del PTPC:

1. i componenti del Consiglio;
2. il personale dell'Ordine;
3. i componenti delle commissioni (anche esterni);
4. i consulenti;
5. i revisori dei conti (allorquando saranno nominati);
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

## **1.5. Obbligatorietà**

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel paragrafo 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente piano.

## 2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, rubricato "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190".

Nella predisposizione del piano sono state considerate le disposizioni seguenti per le parti riguardanti le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
- la delibera n. 75/2013 avente ad oggetto "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state considerate le seguenti norme, che disciplinano le funzioni e i compiti dell'istituzione in tutte le articolazioni:

- la nuova legge professionale forense 31 dicembre 2012 n. 247;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, rubricato "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, rubricato "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190".

### **3. ELENCO DEI REATI**

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dal Consiglio per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

In considerazione delle attività svolte dall'Ordine l'attenzione si è focalizzata, in particolare, sulle seguenti tipologie di reato:

1. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. concussione (art. 317 c.p.);
6. indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. peculato (art. 314 c.p.);
8. peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Si dà atto, in ogni caso, che la natura e l'organizzazione dell'Ordine rendono quantomeno improbabile la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

### **4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO**

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del piano si è articolata in quattro fasi:

1. *pianificazione;*
2. *analisi dei rischi;*
3. *progettazione del sistema di trattamento del rischio;*
4. *stesura del piano triennale di prevenzione della corruzione.*

Con l'approvazione e adozione del PTPC ha inizio l'attività di monitoraggio del piano da parte del RPC.

#### **Pianificazione**

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Considerate le attività e la natura dell'Ordine, sono di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione.

Ciò nonostante, in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla mappatura delle aree e dei relativi processi, individuati come aree sensibili dall'art. 1 comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell'allegato 2 al P.N.A..

A) Area: acquisizione e progressione del personale.

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 4 aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi

Area	Processo
A): acquisizione e progressione del personale	Svolgimento di concorsi pubblici
	Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale
	Conferimento di incarichi di collaborazione
B): affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure contrattuali a evidenza pubblica
C): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti
	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo
	Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti
	Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro dei Praticanti
	Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Praticanti
	Accredito eventi formativi
	Riconoscimento crediti
	Pareri sulla normativa
	Liquidazione parcelle
	Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e tra questi e soggetti terzi
D): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Incasso e pagamenti
	Gestione e recupero crediti

### Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività dell'Ordine;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il piano nazionale anticorruzione (PNA) e i relativi allegati.

In una prima fase l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile.

In una seconda fase il gruppo di lavoro ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal titolo II- capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare a un malfunzionamento dell'Ordine;
- le modalità di commissione dei reati, ipotizzando fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ordine. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i fattori di rischio e gli obiettivi.

Il dettaglio è riportato nella parte speciale del piano. Completata questa prima attività di identificazione e

mappatura dei rischi, il gruppo di lavoro ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio, oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nel compiere queste valutazioni il gruppo di lavoro ha applicato la metodologia prevista nell'allegato 5 del PNA (intitolato "La valutazione del livello di rischio") al fine di stimare la probabilità e l'impatto. Per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati nello specifico, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

La combinazione tra la probabilità e l'impatto ha permesso di definire il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna. L'analisi del rischio corruzione dei processi e delle attività dell'area di supporto, nella quale vengono indicate le priorità e l'urgenza delle misure di trattamento, è riportata nella parte speciale del piano.

### **Progettazione del sistema di trattamento del rischio**

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare, al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello considerato accettabile.

Il gruppo di lavoro ha successivamente confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione, ostacolando e rendendo così più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ordine quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel paragrafo 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella parte speciale del piano.

### **Stesura del piano triennale di prevenzione della corruzione**

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC presentato al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione.

### **Monitoraggio**

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

In questa prima fase è previsto l'eventuale aggiornamento del piano, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi

Il RPC riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate.

### **5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE**

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, le quali riguardano invece i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine ;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del piano.

#### **Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al responsabile di essa, individuato nel consigliere tesoriere.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede:

- che il PTTI sia parte integrante del presente piano;
- una stretta collaborazione e il costante scambio di informazioni tra il responsabile della trasparenza ed il responsabile di prevenzione della corruzione.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza è contenuto nel PTTI.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dall'Ordine per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito internet dell'Ordine. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul piano, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e a chiunque interessato di poter indicare al RPC eventuali aspetti di miglioramento del piano oppure segnalare irregolarità.

## 6. IL WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ordine intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1 comma 51 della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti, prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal RPC, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51 della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare tutti i provvedimenti idonei sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza di essi, affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

## 7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'Ordine e del *background* culturale e professionale di chi vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali e internazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare mediamente 6 ore di formazione per ciascuna persona che lavora presso l'Ordine sui seguenti ambiti tematici:

- sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal piano;
- *open data* e principi dell'*open government*;
- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione, dell'analisi e della gestione del rischio.

La formazione sui sistemi informativi gestionali – intesi come strumenti che consentono di tracciare le comunicazioni e i flussi, oggettivare la possibilità di reperire informazioni e di effettuare reporting sui processi dell'Ordine, e che quindi contribuiscono alla prevenzione della corruzione – verrà erogata a tutte le persone che lavorano nella struttura operativa. Su tale tema si prevedono giornate di formazione da effettuare a rotazione per tutto il personale entro il 31 dicembre 2015.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme nazionali e sulle pratiche internazionali in materia. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna il PTPC, una volta approvato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – piano anticorruzione", dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage. Apposita comunicazione verrà data a quanti hanno fornito il loro contributo in fase di consultazione.

## **8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti, il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190 del 2012, il Consiglio ha provveduto a identificare il responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del consigliere segretario. Le ridotte dimensioni organizzative dell'Ordine e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1, secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione", non consentono di designare quale RPC un soggetto rispondente alle caratteristiche richieste nonché privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

A tal proposito è legittimo attendersi chiarimenti in merito all'individuazione di tale figura all'interno degli ordini professionali.

La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico nella funzione di consigliere segretario. Le funzioni e i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1 commi 8-10 della legge n. 190 del 2012 e dal decreto legislativo n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati il RPC dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1 commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

## PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

In questa prima versione del piano, nell'analizzare i processi dell'Ordine, l'attenzione è stata rivolta alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA e ai relativi allegati.

Aree di rischio	Responsabili	Obiettivi	Fattori di rischio	Misure di prevenzione	Valore medio della probabilità <sup>1</sup>	Valore medio dell'impatto <sup>2</sup>	Valutazione complessiva del rischio <sup>3</sup>
<p>A) Acquisizione e progressione del personale:</p> <p>1. svolgimento di concorsi pubblici;</p> <p>2. altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale;</p> <p>3. conferimento di incarichi di collaborazione.</p>	Consiglio	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>A1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.</p> <p>A3) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>	<p>Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici.</p> <p>Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti.</p> <p>Pubblicazione di codici disciplinari.</p>	<p>A1): 2</p> <p>A2): 1</p> <p>A3): 2</p>	<p>A1): 1</p> <p>A2): 1</p> <p>A3): 2</p>	<p>A1): 2</p> <p>A2): 1</p> <p>A3): 2</p>

<sup>1</sup> Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Il valore della **probabilità** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

<sup>2</sup> Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore dell'**impatto** va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

<sup>3</sup> Valutazione complessiva del rischio:

Il **livello di rischio** è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

<p>B) Affidamento di lavori, servizi e forniture:</p> <p>1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica.</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>B1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso.</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>	<p>Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.</p> <p>Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).</p> <p>Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture.</p> <p>Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale.</p>	<p>B1): 2</p>	<p>B1): 3</p>	<p>B1): 6</p>
---	------------------	---	--	---	---------------	---------------	---------------

<p>C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti;</li> <li>2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo;</li> <li>3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti;</li> <li>4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro dei Praticanti;</li> <li>5. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Praticanti</li> <li>6. Accredito eventi formativi;</li> <li>7. Riconoscimento crediti</li> <li>8. Pareri sulla normativa;</li> <li>9. Liquidazione parcelle;</li> <li>10. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e tra questi e soggetti terzi.</li> </ol>	<p>Consiglio</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>C1) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il legittimo esercizio della professione</p> <p>C2-C3-C4-C5-C6-C7) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni</p> <p>C8) Abuso nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di una parcella professionale o nel rilascio di un parere</p> <p>C9) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.</p>	<p>Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti dell'Ordine</p> <p>Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine</p> <p>Pubblicazione sul sito web dell'Ordine nel profilo personale dell'iscritto dei crediti formativi maturati</p> <p>Pubblicazione dei pareri resi in apposite aree del sito web, laddove di interesse generale</p>	<p>C1): 2</p> <p>C2): 1</p> <p>C3):1</p> <p>C4):1</p> <p>C5):1</p> <p>C6):1</p> <p>C7):1</p> <p>C8):3</p> <p>C9):2</p> <p>C10):1</p>	<p>C1): 2</p> <p>C2): 2</p> <p>C3):2</p> <p>C4):2</p> <p>C5):2</p> <p>C6):2</p> <p>C7):2</p> <p>C8):2</p> <p>C9):2</p> <p>C10):2</p>	<p>C1): 4</p> <p>C2): 2</p> <p>C3):2</p> <p>C4):2</p> <p>C5):2</p> <p>C6):2</p> <p>C7):2</p> <p>C8):6</p> <p>C9):4</p> <p>C10):2</p>
---	------------------	---	---	---	--	--	--

<p>D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incasso e pagamenti;</li> <li>2. Gestione recupero crediti.</li> </ol>	<p>Consiglio</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie</p> <p>Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora</p> <p>D2) Ritardo nell'adozione di provvedimenti prope-deutici e funzionali alla riscossione coatta.</p>	<p>Verifica della contabilità e della cassa</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi di incasso</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti</p> <p>Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti</p>	<p>D1): 2</p> <p>D2): 2</p>	<p>D1): 2</p> <p>D2): 1</p>	<p>D1): 4</p> <p>D2): 2</p>
--	------------------	---	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI BRINDISI

## SEZIONE II

Programma triennale  
per la trasparenza e l'integrità  
(P.T.T.I.)

2014 – 2016

## **Indice**

1. Introduzione
2. Le principali novità
3. Procedimento di elaborazione e adozione del programma
  - 3.1. Gli obiettivi strategici e operativi
  - 3.2. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del programma
  - 3.3. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento
  - 3.4 Termini e modalità di adozione del programma triennale da parte dell'ente
4. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti
5. Iniziative di comunicazione del programma triennale
  - 5.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa
  - 5.2. Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

## **1. INTRODUZIONE**

Con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 (PTTI) l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i mezzi organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2014-2016, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge n. 190/2012 e dal decreto legislativo n. 33/2013.

## **2. LE PRINCIPALI NOVITÀ**

Il PTTI 2014-2016 è il primo programma adottato dall'Ordine.

Per l'approvazione di esso valgono tutte le indicazioni e riserve già esposte in sede di adozione del piano anticorruzione.

## **3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

### **3.1. Gli obiettivi strategici e operativi**

L'obiettivo è quello di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. A tal fine è creata l'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito istituzionale.

### **3.2. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del programma**

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio e anche al fine di coordinare i contenuti con il PTPC, nella redazione del programma sono stati coinvolti alcuni consiglieri e una rappresentanza del personale dipendente.

L'aggiornamento del programma avviene annualmente entro il 31 gennaio. Resta ferma la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per un aggiornamento anticipato, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder* con il fine di migliorare il livello della trasparenza.

### **3.3. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento**

Sarà valutata in una seconda fase e in un secondo momento, anche alle luce delle indicazioni che dovessero pervenire auspicabilmente dal CNF, la possibilità di coinvolgere gli associati nei casi di adozione di delibere di natura generale attraverso lo strumento della consultazione pubblica.

### **3.4. Termini e modalità di adozione del programma triennale da parte dell'ente**

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il PTTI costituisce una sezione del PTPC.

## **4. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTE**

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'istituzione intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione "*Amministrazione trasparente - Piano Anticorruzione*".

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo.

**Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente - Piano Anticorruzione", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione**

<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)</b>	<b>Referenti dell'elaborazione e aggiornamento</b>	<b>Scadenze ai fini della pubblicazione</b>
Disposizioni generali	PTPC e PTTI	Responsabile per la prevenzione sulla corruzione	31 gennaio
		Responsabile della trasparenza	tempestivo in relazione alle scadenze delle delibere sulla vigilanza dell'ente
	Atti a valenza generale per gli iscritti	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	15 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dalla delibera finale dell'ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi concorso per la selezione del personale		Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 5 giorni dall'approvazione

Bandi di gara e contratti	Bandi di gara (se applicabile)	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 3 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tesoreria	entro 10 giorni dall'approvazione
Pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio amministrativo	entro il 31 gennaio
	Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del consiglio	Segreteria generale - Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
	Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali	Ufficio amministrativo su comunicazione dell'interessato	entro il 30 giugno

## 5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

### 5.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La pubblicazione del PTTI viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC, essendo il primo una sezione di quest'ultimo.

Entro 15 giorni dall'approvazione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del programma.

### 5.2. Comunicazione verso i portatori d'interesse esterni

Il PTTI è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione.